

COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 60794118A8

Sono pervenuti a questa S.A. alcune richieste di chiarimenti in merito alla gara in argomento ed in particolare:

1. L'Operatore Economico chiede se sia applicabile l' istituto della cooptazione.

RISPOSTA:

La ratio cui si ispira l'istituto in questione è quella di ampliare la concorrenza, in ottemperanza ai principi del diritto europeo: tale considerazione è stata posta a fondamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ancorché prevista solo per i lavori pubblici, la cooptazione è ammessa anche negli appalti di servizi.

Ciò premesso si ritiene ammissibile l'applicabilità alla procedura in oggetto dell'istituto della cooptazione.

Il concorrente dovrà produrre, in sede di gara, nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE - dichiarazione espressa nella quale indica se e quali imprese intenda cooptare nella esecuzione del servizio. (Cons. di Stato sez. VI n.115/2012).

Fermo restando quanto disposto dell'art. 92 comma 5 DPR 207/1, l'impresa cooptata deve dimostrare il possesso di requisiti in misura corrispondente alle parti del servizio che vorrebbe svolgere, con il limite quantitativo del 20% .

2. L'Operatore Economico chiede se il possesso del requisito di ammissione:

"Iscrizioni alla Categoria 1 - Classe D o superiore
dell' Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la

gestione dei rifiuti o alla Categoria 2 bis (D.M. 3
giugno 2014) "

in caso di partecipazione di consorzio di cui all' art. 34 comma 1 lett. b)
del D. Lgs. 163/2006, possa essere dimostrato unicamente in capo al
socio esecutore indicato.

RISPOSTA:

"Ai consorzi nel settore dei servizi e forniture non può che applicarsi l'
articolo 35, per effetto dell' espresso richiamo del comma 1 dell'art. 36.
Tale articolo, riproducendo l'articolo 11 della legge 109/94 prevede che i
requisiti di idoneità tecnica l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè
posseduti dalle singole imprese consorziate. Quindi, alla luce dell'articolo
35, solo i requisiti delle attrezzature e dall'organico medio sono
dimostrabili tramite le consorziate".

Pioltello, 18 GIUGNO 2015

Il Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario –
Patrimoniale

(Dott. Alberto Giani)

